

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1172 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000 (approvato dal Senato) (3808) (ore 17,45).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 3808)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione.

GUSTAVO SELVA, *Relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di un accordo ampiamente discusso sia al Senato, che lo ha avuto in prima lettura, sia in Commissione. È forse opportuno ricordare che l’Ordine di Malta è un ente di diritto internazionale che intrattiene rapporti diplomatici con l’Italia dal 1956. L’Ordine e l’Italia hanno, poi, concluso un accordo di diritto internazionale in materia di protezione civile in data 28 gennaio 1991, entrato in vigore il 15 giugno 1991. L’Ordine è, peraltro, un ente sovrano ma

non territoriale dopo la perdita ad opera di Napoleone, nel 1798, dell’isola di Malta, Gozo e Comino su cui aveva regnato fin dal 1530. Le sue sedi in Roma, via Condotti e villa Malta all’Aventino, godono dell’immunità e dei privilegi diplomatici della cosiddetta extraterritorialità.

Questo accordo, come ha rilevato il sottosegretario Ventucci, precisa che il disegno di legge è teso a dare attuazione al disposto di cui al comma 13 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 secondo il quale i rapporti tra l’ospedale Bambino Gesù, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta e il servizio sanitario nazionale sono disciplinati da appositi accordi. Pertanto, le disposizioni contenute nell’accordo hanno decorrenza al momento della ratifica dell’accordo.

Potrei intrattenermi ancora su tutta la storia che caratterizza l’opera umanitaria molto importante di questa istituzione che, come sapete, opera a livello mondiale. Infatti, sono 90 gli Stati, tra cui anche alcuni di religione islamica o non cattolica, ad esempio il Marocco, l’Egitto, il Sudan, la Libia, la Thailandia, la Birmania, con cui l’Ordine di Malta ha rapporti soprattutto per quanto riguarda il settore dell’assistenza ospedaliera.

Ne raccomando la ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del relatore.

Vorrei solo aggiungere che con la firma del presente accordo si completa l’attuazione dell’articolo 4 citato dal relatore, avviata con analoga convenzione stipulata il 15 febbraio 1995, nella città del Vaticano con la Santa Sede relativamente all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 187 del 18 maggio 1995. A conferma di quanto riferito dal relatore, al Senato vi è stato un ampio dibattito e presso la Commissione affari esteri si sono svolte le audizioni del capo del servizio del contenzioso diploma-

tico del Ministero degli affari esteri, professor Leanza, dedicata alla soggettività internazionale dello SMOM, dei professori Conforti e Gazzoni, di un responsabile del Ministero della sanità, il dottor Craca, di un funzionario dell'INPS avvocato Teti, e del rappresentante dello SMOM presso il Quirinale, ambasciatore Di Lorenzo.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1923 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3768) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3768)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Relatore*. Signor Presidente, questo è uno dei diversi ac-

cordi stipulati dall'Italia con paesi non facenti parte dell'Unione europea che, fino a un decennio fa, erano retti da altri sistemi politici ed economici. Tale accordo è volto, tra l'altro, alla repressione delle infrazioni doganali e si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione italiana con l'Albania.

Infatti, come tutti sappiamo, i rapporti con l'Albania hanno attraversato fasi molto delicate, anche a seguito di una grave crisi economica registratasi nel 1997. Tuttavia, oggi, il nostro paese coopera molto attivamente con l'Albania in diversi settori, tra i quali quelli della riorganizzazione delle forze di polizia locale e del contrasto alla criminalità organizzata. Dunque, nell'interesse dei due paesi, si rende necessario accentuare questa collaborazione, al fine di far rispettare le leggi doganali che regolano i rapporti tra i suddetti Stati.

Si tratta di una materia molto delicata in quanto, com'è noto, attraverso l'Albania passano anche traffici non propriamente ortodossi, dunque occorrono controlli molto severi. Le dogane albanesi sono state oggetto di attenzione anche da parte delle istituzioni europee, attraverso una missione di assistenza doganale, che ha operato per assicurare l'effettiva riscossione dei diritti doganali e per migliorare la direzione e le procedure delle dogane albanesi in vista di una maggiore prevenzione del contrabbando e della corruzione e, nell'ambito dell'attività della nostra missione, è stata anche finanziata l'informaticizzazione del sistema doganale.

Si tratta di un accordo il cui obiettivo è quello di facilitare e migliorare i traffici commerciali tra l'Albania e l'Italia, dunque se ne raccomanda la ratifica in tempi rapidi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo concorda con la relazione svolta dal relatore e precisa che l'Italia è al primo posto fra i partner commerciali con

l'Albania; infatti, vi è un interscambio di 604 milioni di euro. Tra l'altro, il nostro paese si colloca anche al primo posto per quanto concerne l'assistenza allo sviluppo e gli investimenti realizzati in Albania (50 per cento), specie in ragione della cospicua e radicata presenza economica e industriale di imprese italiane e di società miste italo-albanesi operanti in tale paese.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2460-B) (ore 17,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

*(Discussione sulle linee generali
— A.C. 2460-B)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

Ha facoltà di parlare, in sostituzione del relatore, onorevole Deodato, il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, oltre all'aspetto tecnico, scientifico e culturale molto importante, occorre sottolineare — come evidenziato in precedenza dal collega Ruzzante in ordine alle diverse ratifiche — l'aspetto politico.

In questo momento, attraverso questa ratifica, intendiamo fornire un segnale di forte approvazione in ordine a quanto accaduto nell'Autorità nazionale palestinese con la nomina di un Primo ministro che ha già dimostrato di voler finalmente avviare in modo concreto quel percorso, quella *road map*, di cui proprio in questi giorni si è parlato in termini molto forti anche per l'approvazione — e ciò costituisce un elemento molto positivo — di tale percorso da parte del Governo di Israele.

Quindi, in ciò vedo un significato importante per l'Italia che è sempre stata all'avanguardia nell'azione di ricerca di un'intesa che ha due obiettivi: il riconoscimento a livello internazionale dello Stato di Israele e l'attuazione dell'aspirazione del popolo palestinese ad avere uno Stato autonomo, libero, indipendente e democratico. La strada che si intraprende è una strada certamente non facile, ma, il fatto che, da parte degli Stati Uniti d'America, contrariamente a quanto era avvenuto fino ad ora, ci sia l'accettazione di questo percorso mi sembra un altro elemento molto importante.

La Commissione esteri è stata invitata dall'onorevole Spini ad effettuare una nuova missione nei territori palestinesi e in Israele. Ne abbiamo parlato e io stesso me ne sono fatto promotore in una recente riunione dell'Ufficio di Presidenza. Ho già fatto tre missioni in quelle aree, insieme ad altri colleghi. Una volta ne ho fatta una con l'onorevole Massimo D'Alema. È stata la prima. Quindi, in linea di principio sono d'accordo. Mi rendo conto, però, che quest'azione solitaria dell'Italia potrebbe, forse, in qualche misura,

non favorire ciò che in sede europea dovrebbe essere fatto, perché — come sapete — il quartetto si compone della rappresentante dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, della Russia e dell'Unione europea. Non vorrei che, anche per un principio — che so io — non certamente positivo, per una qualche invidia o per spirito di concorrenza, facendo — per così dire — i primi della classe, naturalmente nel senso migliore, creassimo qualche difficoltà, anziché aprire la strada all'intesa.

Quindi, in linea di principio sono d'accordo su una quarta missione, ma, in linea di fatto, ho l'impressione che sia bene che il nostro contributo venga fornito all'interno dell'Unione europea e nel rapporto con gli Stati Uniti d'America. Onorevoli colleghi, non mettiamoci le penne del pavone: ho l'impressione che, se non c'è l'accordo degli Stati Uniti d'America e della Russia, sia molto difficile ottenere un risultato. Possiamo fare tutte le missioni che vogliamo, ma credo sia molto difficile ottenere il risultato al quale, invece, tendiamo.

Per informazione dell'Assemblea, dico che, di recente, ho ricevuto il Presidente del Consiglio legislativo palestinese, signor Abou Ala, su mandato del Presidente Casini, che lo ha ricevuto successivamente. Anche a lui ho potuto spiegare quale sia la nostra opinione, quale sia il nostro lavoro, quale sia l'impegno che sentiamo sia a livello di Parlamento italiano sia a livello di organismi istituzionali europei.

Ovviamente — e questo va da sé, non come corollario, ma come conseguenza immediata —, raccomando di ratificare questo trattato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, vorrei aggiungere che il provvedimento è tornato alla Camera dei deputati in terza lettura, essendo stato, quindi, già approvato da quest'Assemblea, in seguito alle modifiche apportate dal

Senato all'articolo di copertura finanziaria, ove sono stati modificati gli anni di imputazione della spesa.

Ricordo che si tratta di un accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica. C'è una novità degna di nota nell'accordo. La ricordo, ma, senza dubbio, ciò è scritto nella relazione con cui il Governo concorda.

In altre parole, si tratta del coordinamento previsto dall'accordo con l'INAIL, l'Istituto nazionale infortuni sul lavoro, che consentirà di fornire formazione professionale ed assistenza a strutture palestinesi specializzate nel campo della riabilitazione motoria, con specifico riguardo alla costruzione ed applicazione di protesi, il che è tutto dire in uno Stato, in una nazione più che Stato, dove alla televisione ogni giorno assistiamo a eventi che purtroppo creano dei problemi nella popolazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mosella. Ne ha facoltà.

DONATO RENATO MOSELLA. Signor Presidente, a noi appare particolarmente significativa l'approvazione di questo accordo-quadro di collaborazione con l'Autorità palestinese, proprio perché cade in un momento in cui credo tutti noi auspichiamo di vedere un nuovo slancio nel processo di pace che purtroppo si è tragicamente interrotto tante volte e che pare riavviarsi proprio sulla base di questa *road map* che in gran parte è merito dell'impegno europeo degli ultimi anni. Con questo accordo viene riaffermato non solo il sostegno al Governo palestinese di Abu Mazen, la cui credibilità internazionale è una componente importante ed essenziale per la riuscita del processo di pace, ma anche l'importanza della diplomazia del dialogo e dell'incontro che dovrebbe caratterizzare l'azione politica europea nel contesto internazionale, soprattutto nel bacino del Mediterraneo.

Quindi, questo accordo, significativamente siglato quasi contemporaneamente a quello concluso con Israele, è forse il primo di un paese europeo nell'ambito

della cooperazione culturale e scientifica con l'Autorità palestinese e testimonia quindi l'importanza di una strategia di politica culturale che senza dubbio rimane uno strumento privilegiato per il nostro paese. È anche in forza di iniziative come queste, capaci di tessere una trama di rapporti tra culture, paesi e popoli del Mediterraneo che garantiscano la costruzione di un atteggiamento di fiducia reciproca e di scambio e di cooperazione anche su materie estremamente delicate, anche umanitarie, che l'Europa deve chiedere e ottenere un forte ruolo nel prosieguo del processo di pace, ad iniziare dal possibile prossimo vertice internazionale sull'implementazione ulteriore della *road map*, che sarebbe opportuno non ridurre ad un vertice tra pochi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA. Signor Presidente, rappresentante del Governo, a nessuno sfugge l'importanza, peraltro già sottolineata da altri colleghi, di questo processo o questo tentativo di processo di raggiungimento di una sofferta volontà di pace, nel complesso e sanguinario rapporto tra Israele e Palestina. Quindi, tutti noi auspichiamo che quella che ormai viene comunemente chiamata *road map* possa trovare una concreta attuazione. Tutto questo, evidentemente, avviene nonostante le difficoltà che sono state anche recentemente sottolineate, non più tardi di ieri, dallo stesso Presidente della Commissione europea Prodi, il quale ha espresso un cauto giudizio di ottimismo, ma ha voluto correttamente sottolineare le preoccupazioni per l'atavico rapporto conflittuale fra lo Stato israeliano e l'Autorità nazionale della Palestina.

Quindi, non vorrei che le mie parole, che esprimono perplessità per quello che ora dirò su questo provvedimento, possano essere considerate una critica a quel tentativo necessario e fondamentale che, giustamente, l'Italia e l'Europa devono ap-

poggiare, come ha ricordato il presidente Selva, nell'ambito del ruolo che l'Unione europea, leader o comunque membro di questo quartetto, sta cercando di sviluppare e di attuare per questo tentativo di pacificazione.

Tuttavia, come avevo già avuto modo di sostenere in Commissione per un altro provvedimento (quello della contribuzione, della liberalità, a favore della delegazione italiana dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina), avevo espresso, a titolo ovviamente personale, la mia posizione critica per come questo era stato strutturato in ordine alla mancanza di una rendicontazione di questo contributo. Il fatto che, poi, sia stato approvato addirittura attraverso un iter in Commissione legislativa francamente, mi è sembrato un po' eccessivo, anche rispetto all'importanza delle riflessioni che inizialmente molti esponenti del centrodestra, e poi in splendido isolamento il sottoscritto, hanno continuato a sostenere.

Comunque, resta il fatto che quel provvedimento è stato approvato e noi, dobbiamo ratificare e porre in esecuzione un Accordo interinale — bisogna dare il giusto peso alle parole — di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese. Cioè, sostanzialmente, si vuole ratificare un accordo — con tutti gli effetti e le valenze che quest'ultimo comporta — con l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, in rappresentanza dell'Autorità nazionale palestinese. Tale autorità, oggi rappresentata da Arafat e dal Primo ministro Abu Mazen sta cercando — in particolare attraverso il Primo ministro su citato — con grande coraggio ed abnegazione di trovare un punto d'incontro in questa tribolata vicenda.

Quindi, *nulla quaestio* sull'importanza di questo accordo per quanto concerne le prospettive e l'utilità di una collaborazione culturale, scientifica e tecnologica.

Il sottosegretario Ventucci ha sottolineato correttamente nel suo intervento l'importanza — nello specifico — di questo

accordo, con particolare riferimento alla collaborazione per la realizzazione di protesi ortopediche, in una realtà fortemente martoriata della quale fanno parte bambini lacerati, dilaniati a causa di eventi drammatici quali i conflitti bellici. Infatti, quando si vede un bambino soffrire, anche perché privato della sua capacità di deambulazione, credo che il minimo che una persona sensata e seria possa fare è sostenere con grande forza ed onestà intellettuale processi che possano, in qualche modo, aiutare, lenire le sofferenze. Attraverso di essi si possono addirittura costituire — anche attraverso la ricerca scientifica e l'apporto della tecnologia — quei fondamentali livelli di democrazia ai quali ci richiamiamo — credo trasversalmente in quest'aula — nell'espletamento del nostro mandato di carattere politico-istituzionale.

In ogni caso, oggi sollevo una perplessità: debbo infatti riscontrare che questo accordo, di cui viene chiesta la ratifica, riguarda l'Organizzazione per la liberazione della Palestina che non sempre, anche in questi giorni, si è dimostrata in sintonia con l'Autorità nazionale palestinese. Infatti sappiamo perfettamente che nell'ambito dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina vi sono delle componenti molto radicali che, credo, non hanno il forte intendimento — per usare un eufemismo — di sostenere questo processo di pacificazione, verso il quale, invece, vi è grande impegno da parte del Primo ministro Abu Mazen.

Quindi oggi, di fatto, stiamo ancora legittimando — attraverso la ratifica di questo accordo — questa entità (soggetto apparentemente politico e, forse, tale) rappresentata, anche in Italia, da questa delegazione a cui noi, graziosamente, concediamo 600 milioni come liberalità, senza obbligo di rendicontazione: è questa la critica che mi ero permesso di sollevare in Commissione esteri.

In conclusione, attraverso questo accordo riconosciamo, non tanto l'Autorità nazionale palestinese — che auspichiamo possa divenire, a tutti gli effetti, un interlocutore serio ed istituzionale per il rag-

giungimento della pace —, ma l'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Tale organizzazione credo abbia qualche responsabilità nella gestione dei rapporti politici — e non solo — nell'ambito dell'area geopolitica mediorientale.

Esprimo, ovviamente a titolo personale, un incoraggiamento nei confronti dell'Italia e dell'Europa a proseguire in quella che è necessariamente, doverosamente, volutamente e forzatamente un'azione politica fondamentale.

Esprimo, invece, qualche perplessità sull'opportunità di ratificare — la mia critica è sotto il profilo temporale — l'accordo in esame: se avessimo potuto rinviarne la ratifica, l'accordo avrebbe potuto essere correttamente ratificato in presenza di un interlocutore istituzionale vero, vale a dire con l'Autorità palestinese e non, in via interinale, con un organismo, un'entità che, a mio avviso, potrebbe non rappresentare nella sua pienezza l'Autorità nazionale palestinese.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

(Repliche del presidente della III Commissione e del Governo — A.C. 2460-B)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il presidente della III Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, Presidente della III Commissione. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1892 – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l’11 aprile 2000 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (approvato dal Senato) (3767) (ore 18,10).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l’11 aprile 2000, che la III Commissione (Affari esteri) ha già approvato ai sensi dell’articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3767)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Rizzi.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, l’accordo italo-maltese sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale firmato l’11 aprile 2000 a Roma si compone di un preambolo, di 23 articoli e di un allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. In materia doganale la Repubblica di Malta ha firmato il 25 giugno 2002 un *memo-*

randum di intesa anche con la comunità europea per poter partecipare ai programmi comunitari « Dogana 2002 ».

L’accordo in esame riserva particolare importanza, tra i vari aspetti e scopi della cooperazione doganale, alla lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Gli articoli 1 e 2 dell’accordo forniscono rispettivamente le definizioni ed il campo di applicazione dell’accordo: la reciproca assistenza nel settore doganale verrà assicurata per il tramite delle rispettive amministrazioni doganali che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. In nessun caso le disposizioni dell’accordo potranno costituire diritti in capo a soggetti privati, ma solo impegni per l’attività delle competenti autorità.

Ai sensi degli articoli 3 e 4, le amministrazioni doganali si scambiano tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale ed il perseguimento delle relative infrazioni, comprese quelle sulle nuove tecniche per l’applicazione della legislazione doganale, nonché sui nuovi metodi per l’aggiramento di essa. Nel concreto svolgimento (articoli da 5 a 14) della mutua assistenza, le amministrazioni doganali delle parti contraenti si scambieranno informazioni sulla regolarità e la legittimità dell’operazione di import ed export dei due paesi; potranno esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi ad infrazioni doganali vere o presunte; si assisteranno reciprocamente nelle attività di blocco, sequestro o confisca dei beni; si informeranno vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscono infrazione alle rispettive legislazioni doganali e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle parti, anche con iniziative unilaterali di informazione; si comunicheranno informazioni utili all’esatta determinazione di dazi e diritti doganali.

È previsto che gli agenti doganali di una parte contraente possano, a richiesta dell'altra parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della parte richiedente per infrazioni doganali, producendo, anche se autorizzati, oggetti o documenti.

Funzionari di una delle parti, con un consenso e le eventuali condizioni dell'altra parte, potranno consultare documenti o farne copia e assistere a indagini nel territorio della parte adita su infrazioni doganali di proprio interesse.

I funzionari debbono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentata della loro qualificazione temporale e godono della stessa tutela della fuga dei funzionari doganali locali, pur essendo, come questi, responsabili della propria azione.

Ai sensi dell'articolo 15 le informazioni ottenute grazie all'applicazione del presente Accordo, potranno essere utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, e potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso delle parti che le hanno trasmesse. Il comma 3 salvaguarda, tuttavia, gli obblighi dell'Italia verso l'Unione europea e gli organi di essa.

Rilevante è il disposto dell'articolo 16, per il quale, ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista deve essere assicurata dalle parti una protezione almeno pari a quanto previsto dall'allegato che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso. L'assistenza amministrativa prevista dall'accordo potrà essere negata in casi specifici e, in particolare, quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per gli interessi vitali del paese della parte adita e anche contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato. L'accordo istituisce una commissione mista italo-maltese a livello delle rispettive amministrazioni doganali che avrà il compito di seguire l'attuazione dell'Accordo stesso e comporre eventuali controversie in merito alla sua applicazione. Il disegno di legge di ratifica contiene una norma di

spesa a copertura di oneri finanziari di 15.165 euro annui, da reperire a carico dei fondi ascritti per il triennio 2003-2005 dall'UPB, fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze comparsa l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I fondi saranno necessari per coprire le spese di viaggio di funzionari che si recheranno a Malta con vari incarichi, oltre che per riunioni della commissione mista. L'accordo in materia doganale corrisponde ad una tipologia sostanzialmente consolidata che non presenta profili problematici e di cui si auspica, dunque, una celere approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo esprime parere concorde con quello del relatore. È un accordo importante sotto un profilo mercantile, soprattutto per quanto attiene a quel comparto cosiddetto delle « triangolazioni » dove spesso vengono provocati dei danni al nostro mercato nazionale. Durante i lavori della Commissione, l'onorevole Rivolta ha chiesto al Governo di informare sull'esistenza o meno di un accordo bilaterale concernente il rimpatrio dei clandestini partiti dalle coste maltesi e diretti al nostro paese. Pertanto, il Governo comunica che l'accordo di riammissione con Malta è stato firmato alla Valletta, in data 8 dicembre 2001, entrando in vigore il 29 novembre 2002. L'Accordo regola, al titolo secondo, i criteri per la riammissione anche di cittadini di Stati terzi, nella misura in cui venga comprovato il loro ingresso illegale nel territorio di una parte, dal territorio dell'altra parte contraente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999 (3502) (ore 18,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, con Atto finale, Allegati, Protocolli e Dichiarazioni, fatto a Pretoria l'11 ottobre 1999.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3502)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire a oralmente.

Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE RIZZI, *Relatore*. L'accordo che esaminiamo in questa sede è abbastanza complesso per la qualità tipologica della materia che intende abbracciare. Mi riferisco alla dimensione economica e finanziaria della cooperazione tra le due parti, all'assistenza tecnica, ma anche al dialogo politico e alla cooperazione allo sviluppo.

Lo scopo è di ampio respiro: non è solo quello di realizzare un quadro normativo ampio che favorisca l'aumento del flusso commerciale e arrivi, nell'arco di dodici anni, alla creazione di un'area di libero scambio, ma anche quello di fornire un incentivo concreto all'inserimento del Sud Africa nell'economia internazionale e sostenere il consolidamento delle fondamenta economiche e sociali del suo processo di transizione.

Il negoziato, per arrivare a questo accordo, ha richiesto più di cinque anni, essendo iniziato all'indomani della svolta democratica e delle elezioni libere nella Repubblica sudafricana del 1994. Gli accordi sono stati gestiti a livello europeo, ma il documento finale necessita della ratifica dei quindici Stati membri, in quanto i contenuti non si esauriscono nelle materie di competenza europea, in particolare nella sfera commerciale, ma prevedono anche la dimensione del dialogo politico, la cooperazione su temi di interesse sociale (ambiente, cultura, droga) ed aspetti economici non di esclusiva competenza comunitaria, come liberalizzazione dei servizi, movimenti di capitali, normativa sulla concorrenza.

Non si tratta tuttavia né dell'unica né della prima forma di dialogo tra la Comunità ed il paese sudafricano, ma sicuramente di quella più ampia e completa, che si interseca comunque con le forme di cooperazione già previste dall'Unione europea con i paesi ACP, anche se per il suo alto grado di sviluppo (il PIL *pro capite* sfiora i 10.000 dollari USA) il Sud Africa non gode del regime commerciale preferenziale previsto dagli Accordi di Lomè e sarà affiancato dai programmi del PERS, cioè quella speciale linea di credito, interamente coperta con risorse comunitarie, finalizzata alla costruzione e allo sviluppo del Sud Africa, attiva già dal 1995. L'esistenza del PERS è anche il motivo per il quale la ratifica dell'accordo comporta oneri di modesto rilievo.

Venendo ai punti salienti dell'accordo — che si compone di 109 articoli, un atto finale, dieci allegati e due protocolli —, sottolineo come presupposto indispensabile per la validità dell'atto sia che tutte le parti contraenti rispettino i diritti umani ed i principi dello Stato di diritto. L'articolo 4 istituisce un dialogo politico regolare tra le parti, ogni volta che sarà necessario e su qualunque aspetto di interesse comune tra le parti. L'articolo 5 fissa l'effetto concreto dell'accordo: è stabilita una zona di libero scambio tra Comunità europea e Sud Africa, che comporterà la libera circolazione delle merci,

andando a coprire in sostanza il 90 per cento dell'interscambio tra le due parti. La Comunità ridurrà le proprie barriere nell'arco di dieci anni, mentre al Sud Africa ne occorreranno dodici. La riduzione progressiva dei dazi è comunque fissata secondo un preciso calendario, diversificato a seconda dei beni e dei prodotti industriali su cui è applicata, dettagliatamente elencati negli allegati.

Anche i dazi doganali sull'importazione di prodotti agricoli nella Comunità dovranno essere aboliti in modo graduale, ma arrivando in tre anni al totale azzeramento. Solo per alcuni specifici prodotti, elencati nell'allegato IV ai punti 3 e 4, l'eliminazione totale dei dazi avverrà in dieci anni. Esiste comunque una importante clausola di salvaguardia agricola contenuta all'articolo 16, che permette di derogare alle disposizioni dell'accordo qualora, data la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, le importazioni possano perturbare, o minacciare di perturbare gravemente i mercati dell'altra parte. Sarà possibile ricorrere a misure di salvaguardia anche per proteggere da un grave pregiudizio l'industria nazionale.

Oltre alla riduzione graduale dei dazi, è prevista l'abolizione immediata, al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, di ogni restrizione di tipo quantitativo all'importazione o all'esportazione. L'accordo stabilisce chiare norme sull'origine dei beni oggetto di scambio, per assicurare che i prodotti che beneficiano del regime preferenziale provengano effettivamente dal Sud Africa o dalla CE.

A determinate condizioni, comunque, sono considerati prodotti provenienti dal sud Africa anche beni che incorporano materie provenienti da altri paesi ACP o beni lavorati in sud Africa assemblando beni provenienti da paesi SACU.

Le parti intensificheranno la loro cooperazione economica in vari settori, come l'industria, la società dell'informazione e la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

La cooperazione in questo campo dovrebbe, inoltre, agevolare lo sviluppo sostenibile delle rispettive economie e la

protezione dell'ambiente. Altri campi di collaborazione saranno quello sociale, la tutela ambientale, la cultura, il contrasto ai traffici di stupefacenti e al riciclaggio di denaro, la sanità, con particolare riguardo alla lotta contro l'AIDS.

Per assicurare il corretto funzionamento dell'Accordo, è, infine, istituito un consiglio di cooperazione CE-Repubblica sudafricana, ma l'Accordo prevede anche regolari contatti tra le due parti a vari livelli, quali quello parlamentare tra il Comitato economico e sociale dell'UE e l'omologo organismo sudafricano, il National Economic and Labour Council (NED-LAC).

Il disegno di legge di ratifica contiene una nota di spesa quantificata in 19.970 euro annui a decorrere dal 2003, giustificata dall'articolo 7 del protocollo 2 dell'Accordo, protocollo che disciplina l'assistenza tecnica tra le autorità amministrative nel settore doganale. Il paragrafo 4 del suddetto articolo prevede che una parte contraente possa autorizzare propri funzionari alla partecipazione a indagini in ambito doganale nel territorio dell'altra parte contraente. Lo stanziamento copre le spese per l'invio di due funzionari italiani per assistere alle indagini e per le spese di funzionari sudafricani convocati in Italia in qualità di testimoni.

Ricordo, inoltre, che l'Accordo, secondo una procedura europea applicata nei casi di accordi misti che prevedono anche la ratifica degli Stati membri, è già stato dichiarato in regime di applicazione provvisoria per le sole parti, di natura strettamente commerciale, di esclusiva competenza europea.

Concludendo, e giudicando positivamente la struttura e i contenuti dell'Accordo in esame, la III Commissione ne sollecita una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, vorrei solo aggiungere che l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la

cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica sudafricana costituisce un fondamentale strumento di dialogo e di sviluppo nelle relazioni con un paese che, per ragioni politiche, storiche ed economiche, costituisce un modello per l'intero continente africano.

Una sua rapida approvazione costituirebbe, da parte dell'Italia, un coerente e rilevante segnale di impegno concreto per la pace e il progresso civile ed economico del continente, anche in vista dell'imminente avvio del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea e dei ripetuti inviti alla ratifica degli interlocutori sudafricani.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000 (3319) (ore 18,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3319)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Rizzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

CESARE RIZZI, *Relatore*. Signor Presidente, l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con l'Uzbekistan è stato firmato già nel 2000 ricalcando un modello sostanzialmente consolidato, analogamente a quanto fatto con la Russa nel 2001 e con gli altri paesi dell'area ex sovietica e balcanica. Lo possiamo considerare quasi un passo obbligato, al pari di accordi come quelli a tutela degli investimenti internazionali oggi in esame come tappe fondamentali per la partecipazione a pieno titolo di questi paesi al sistema delle relazioni internazionali.

Il documento in esame impegna i due paesi a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, assistenza e cooperazione, al fine di assicurare la piena osservanza della rispettiva legislazione doganale, nonché prevenire e reprimere eventuali violazioni della normativa stessa.

L'Accordo si sostanzia con lo scambio di informazioni, di esperienze e di dossier, con l'assistenza tecnica attraverso l'invio di funzionari esperti, con l'avvio di indagini nel proprio ambito di competenza su richiesta dell'altra amministrazione doganale e con l'istituzione di una commissione mista competente per l'interpretazione e l'applicazione dell'Accordo medesimo. Tutte le informazioni ed i documenti potranno essere utilizzati solo per i fini previsti dall'Accordo; i dati saranno registrati e protetti.

Il disegno di legge di ratifica provvede anche alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione, quantificati in 20.580 euro annui a decorrere dall'anno in corso.

Auspichiamo che l'Accordo in esame, nato come strumento di lotta alle frodi e, in particolare, al traffico illecito di stupefacenti, sia ratificato al più presto possibile e possa favorire anche un trasparente e proficuo interscambio commerciale tra i due paesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel corso del successivo esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002 (3551) (ore 18,32).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3551)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Landi di Chiavenna, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, *Relatore*. Signor Presidente, l'attuazione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, sottoscritto a Città del Capo il 13 marzo 2002, riveste

una particolare importanza nell'ambito delle relazioni bilaterali tra i due paesi.

L'Accordo reca disposizioni simili a quelle previste da analoghe intese concluse con altri Stati in materia culturale e rientra nelle attività internazionali volte a rafforzare i legami di amicizia tra paesi in una dimensione nella quale la collaborazione culturale è vista come strumento di politica estera. La portata dell'accordo sul piano politico è, infatti, ben comprensibile se si considera la forte influenza esercitata sugli altri paesi africani dal Sud Africa, che, tra l'altro, ospita la collettività italiana più numerosa di tutto il continente africano ed ha già mostrato particolare interesse nei confronti della cultura italiana. L'Istituto italiano di cultura, creato solo due anni fa, è già particolarmente attivo e, nel 2001, ha raddoppiato il numero degli iscritti ai corsi di lingua italiana presso l'università di Città del Capo.

Questo Accordo consente, inoltre, di estendere anche sul piano culturale i rapporti di cooperazione già esistenti in campo economico, commerciale, scientifico e tecnologico. Voglio ricordare che nel 1996 è stato firmato un accordo di collaborazione allo sviluppo, nel 1997 un accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti ed un accordo per la cooperazione nel campo della difesa e degli equipaggiamenti della difesa, nel 1998 l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica ed un altro accordo ancora in materia di assistenza tecnica.

L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 10 articoli. Vorrei sottolineare, in modo particolare, per semplicità e, comunque, richiamando la relazione svolta in Commissione, il ruolo e la valorizzazione che l'articolo 2 prevede in ordine al ruolo dell'Istituto di cultura italiano e del Ministero sudafricano delle arti, della cultura, della scienza e della tecnologia proprio, nell'ottica, di cui parlavo, della valorizzazione degli interscambi economici, culturali e scientifici tra questi due importanti paesi, anche per valorizzare il ruolo, nell'ambito, appunto, di questa promozione di politica estera, dei nostri istituti di cultura.

Il disegno di legge di ratifica, necessario in quanto l'Accordo comporta oneri finanziari, si compone di quattro articoli. I primi due recano l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 quantifica gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo in 350.968 euro per il 2003, 336.440 per il 2004 e 353.960 per gli anni successivi, a partire dal 2005. A tali oneri si provvederà mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il disegno di legge è accompagnato da un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. L'analisi tecnico-normativa non riscontra incompatibilità del disegno di legge con l'ordinamento comunitario né effetti sulla normativa nazionale, mentre sul piano amministrativo l'accordo comporta l'adozione di protocolli esecutivi che diano concretezza agli impegni assunti. L'analisi dell'impatto della regolamentazione evidenzia il ruolo che nell'attuazione dell'accordo avranno i dicasteri interessati dai sopra indicati oneri, i quali, occasionalmente, potranno avvalersi dell'apporto di enti ed associazioni a carattere privatistico.

Mi auguro che questa occasionalità possa essere invece implementata proprio in uno spirito di forte cooperazione e di sviluppo di sinergie tra pubblico e privato. La Commissione affari esteri chiede evidentemente la sollecita e rapida approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001 (articolo 79, comma 15, del regolamento) (3701) (ore 18,37).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001, che la III Commissione (Affari esteri) ha approvato ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3701)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Landi di Chiavenna.

GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA, Relatore. Signor Presidente, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, oggetto del disegno di legge che stiamo esaminando, è finalizzato ad integrare la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico europeo, anche nella

prospettiva di una futura candidatura all'ingresso di questa realtà importante nell'Unione europea.

L'accordo è parte del processo di stabilizzazione e di associazione che coinvolge cinque paesi dell'Europa sudorientale: la Bosnia Erzegovina, la Croazia, la Repubblica federale jugoslava, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nonché l'Albania. Esso mira a fare sì che tali paesi portino avanti con successo i negoziati di adesione all'Unione europea. Il preambolo dell'accordo in esame afferma l'interesse delle parti a rafforzare i legami, già instaurati in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile del 1997, attraverso un più approfondito dialogo politico e la progressiva liberalizzazione nelle relazioni economiche reciproche. Viene sancita la disponibilità dell'Unione europea all'integrazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche in quel paese.

L'accordo in esame comprende 128 articoli raggruppati in 10 titoli, 7 allegati e 5 protocolli. In sintesi gli obiettivi dell'accordo con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, delineati nell'articolo 1 dell'accordo stesso, sono quelli di favorire quindi il dialogo per consentire lo sviluppo delle relazioni politiche tra le parti, sostenere l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia in modo da sviluppare la cooperazione economica internazionale, instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la comunità e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, promuovere la cooperazione regionale.

I principi generali concordati tra le parti per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione sono, in sintesi, il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, il rispetto dei principi di diritto internazionale e dello Stato di diritto, il rispetto dei principi dell'economia di mercato e di quelli relativi alla promozione della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, lo svi-

luppo di relazioni di buon vicinato derivanti dal patto di stabilizzazione e di associazione.

È previsto un periodo transitorio della durata massima di dieci anni per la realizzazione dell'associazione, durante il quale verranno applicate gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione privilegiando inizialmente l'attuazione dei settori relativi alla cooperazione regionale, alla circolazione dei lavoratori, allo stabilimento di società, alla prestazione di servizi, ai movimenti di capitali, al riavvicinamento delle legislazioni nel settore della giustizia e affari interni.

È altresì prevista una valutazione periodica sull'applicazione dell'accordo da parte del consiglio di stabilizzazione e dell'associazione istituito dall'articolo 108 dell'accordo stesso.

Vi è poi una serie di ulteriori aspetti che vorrei cercare di sintetizzare. Sono previste delle disposizioni commerciali che sono contenute nei titoli IV e V dell'accordo.

Nell'ambito di queste disposizioni commerciali è prevista la libera circolazione di merci; ciò costituisce un aspetto molto importante nell'ottica dell'ampliamento dei rapporti commerciali europei, italiani in particolare, verso questo importante bacino in termini di possibilità di sbocco delle nostre merci e di rapporti di interscambio economico-commerciali.

Sono previste anche importanti regolamentazioni in ordine alla circolazione dei lavoratori; ciò è previsto anche per le esigenze di fabbisogno manifestate ormai da sempre soprattutto dal nord-est del paese. Questo, nell'ambito dell'applicazione di norme bilaterali dirette a disciplinare la materia della circolazione dei lavoratori, è un aspetto molto importante e saliente.

Questo accordo prevede anche la possibilità per le società europee di ivi stabilirsi; da qui tutta una serie di regole che consentano il godimento dei diritti derivanti dall'acquisto di proprietà, nonché accordi e protocolli che consentano il reciproco rispetto dei diritti di proprietà e

dei diritti di godimento, il trasferimento degli utili e, in generale, delle norme di carattere fiscale e le norme che prevedono la prestazione di servizi, la libera circolazione dei capitali e, quindi, un graduale ravvicinamento della legislazione macedone a quella comunitaria; ciò deve avvenire proprio per le ragioni che in sintesi ho cercato di spiegare, e cioè per creare quella armonizzazione di carattere normativo e legislativo che consenta di dare vera applicazione e sviluppo a questo fondamentale ed importante accordo.

Vale la pena di sottolineare che il titolo VII disciplina la cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni: le parti riconoscono l'importanza del rafforzamento delle istituzioni, in generale, e di quelle giudiziarie, in particolare, ed il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge *in primis* l'indipendenza del settore giudiziario e il miglioramento della sua efficienza nonché la formazione degli operatori del settore. È prevista l'istituzione di un ambito di cooperazione in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e controllo dell'immigrazione illegale, tenuto conto di quanto ho detto prima, in ordine alla circolazione dei lavoratori, come prevede l'accordo di stabilizzazione e di associazione fra Europa, Italia e la ex Repubblica jugoslava macedone.

Vi sono ulteriori aspetti importanti in ordine alle politiche di cooperazione e alla cooperazione finanziaria. La durata dell'accordo è illimitata, salvo la facoltà delle parti di denunciarlo per iscritto con preavviso di sei mesi.

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e associazione fra l'Unione europea e la Repubblica macedone. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo che sono valutati in 9.685 euro annui; a decorrere dal 2003 la copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-

l'ambito della unità previsionale di base di parte corrente – fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze – e, parzialmente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, infine, dispone l'entrata in vigore della legge e l'autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Di tale disegno di legge di ratifica si raccomanda la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, desidero aggiungere che la conclusione dell'iter di ratifica da parte italiana nel più breve tempo possibile fornirebbe un ulteriore e tangibile segnale del livello di priorità assegnata al nostro paese ai rapporti con Skopje e con i paesi della regione, in vista dell'importante appuntamento – il 21 giugno 2003 – data in cui si terrà il vertice di Salonicco tra i Capi di Governo dei 15 paesi dell'Unione europea e dei cinque paesi dei Balcani occidentali.

Tale ratifica acquisterebbe ancora più rilevanza proprio in vista dell'inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea in considerazione delle particolari aspettative che le autorità macedoni nutrono nei confronti dell'Italia, di cui hanno sempre mostrato di apprezzare il costante impegno sia in ambito di Unione europea sia in ambito bilaterale a favore del loro paese.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000 (3594) (ore 18,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3594)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il presidente della III Commissione, onorevole Selva, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, onorevole Caligiuri.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della III Commissione*. Signor Presidente, la Repubblica slovacca è uno dei paesi che l'anno prossimo entrerà a far parte dell'Unione europea; pertanto, anche le norme in materia di infrazioni doganali saranno sottoposte alla nuova disciplina che regola gli interscambi commerciali tra i paesi appartenenti all'Unione, facilitando tali interscambi.

In ogni caso, lo schema per combattere le infrazioni doganali è quello relativo ad altri accordi che abbiamo esaminato in questa stessa seduta. L'Accordo, infatti, si compone di un preambolo di 21 articoli e di un allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda il preambolo, le parti contraenti espongono alcune considerazioni, dalle quali prende origine la necessità dell'accordo. Le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali e agricoli nei rispettivi paesi. È importante, inoltre, assicurare la determinazione e la riscossione dei dazi doganali, delle imposte, delle tasse o dei tributi all'importazione o all'esportazione delle merci, nonché una corretta applicazione delle disposizioni concernenti divieti e controlli per il rispetto delle normative sulla contraffazione delle merci, dei marchi di fabbrica e dei diritti sulla proprietà intellettuale. Occorre rendere più incisiva l'azione di contrasto alle violazioni doganali. Esiste, infine, un grave rischio, rappresentato dal traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope.

L'Accordo in questione si pone all'interno sia del quadro definito dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 20 dicembre 1998, sia della raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953 del Consiglio di cooperazione doganale. Ne raccomando, ovviamente, la ratifica urgente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo concorda con le considerazioni svolte dal relatore. Vorrei ricordare solamente che, nel corso dei lavori in Commissione, è stato approvato un emendamento di copertura finanziaria all'articolo 3, volto a recepire la condizione posta dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.